

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 414° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1989

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag.	9
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	10
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	13
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	18
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	28
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	30
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	32

**Commissioni riunite**

10 <sup>a</sup> (Industria) e GAE (Giunta affari Comunità europee) .....	Pag.	6
--	------	---

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	Pag.	3
--	------	---

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali .....	Pag.	34
---------------------------	------	----

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	Pag.	39
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	»	44
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	41
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri .....	»	45
10 <sup>a</sup> - Industria - Pareri .....	»	45
Affari Comunità europee - Comitato pareri .....	»	45

**ERRATA CORRIGE**

CONVOCAZIONI .....	Pag.	47
--------------------	------	----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1989

70ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MACIS

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

### VERIFICA DEI POTERI

Il senatore Pinto, coordinatore del Comitato istituito per l'esame delle cariche rivestite dai senatori ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, svolge un'ampia e approfondita relazione sugli accertamenti più recenti condotti dal Comitato.

Sulle conclusioni espresse dal senatore Pinto si apre un articolato dibattito, con riferimento anche alla relazione svolta dallo stesso senatore Pinto nella seduta del 18 ottobre 1989.

Intervengono ripetutamente i senatori Garofalo, De Cinque, Franchi, Di Lembo, Filetti, Mazzola, Pinto, Gallo e il Presidente, soffermandosi sui problemi interpretativi delle leggi vigenti in materia di incompatibilità parlamentari e sulle prospettive *de iure condendo*.

La Giunta conviene sull'opportunità di approfondire, nelle prossime sedute, la riflessione sugli aspetti giuridici più complessi emersi dal dibattito, in ordine all'applicabilità della disciplina sulle incompatibilità parlamentari a talune cariche.

La Giunta, infine, accogliendo le proposte formulate in tal senso dal senatore Pinto dichiara, all'unanimità, compatibili con il mandato parlamentare le seguenti cariche:

- Presidente del Consiglio di amministrazione della casa editrice Einaudi;
- Amministratore unico Alice Terza srl;
- Consigliere di amministrazione Aurelia spa;
- Presidente collegio sindacale AZ F.I.U.S. spa;
- Presidente collegio sindacale Balda spa;
- Presidente collegio sindacale Battaggion spa;
- Consigliere di amministrazione Calce Ghisalberti spa;
- Consigliere di amministrazione Fornaci Ghisalberti spa;
- Consigliere di amministrazione G. Ghisalberti & Figli spa;
- Presidente collegio sindacale Istituto V. Alfieri spa;

Presidente collegio sindacale Immobiliare Gall spa;  
Sindaco effettivo Ila spa;  
Presidente consiglio di amministrazione industrie grafiche Cattaneo spa;  
Presidente collegio sindacale Monte Ferrante spa;  
Consigliere di amministrazione Punta Ala spa;  
Presidente collegio sindacale Punta Saline srl;  
Presidente collegio sindacale Rulmeca spa;  
Presidente collegio sindacale Rulli Rulmeca spa;  
Presidente collegio sindacale Scoprega spa;  
Sindaco effettivo Sidercalce spa;  
Sindaco effettivo S.I.A.G. spa;  
Presidente collegio sindacale Tecnografica editrice Tavecchi spa;  
Presidente Istituto italiano della saldatura;  
Presidente Minerva Italica editrice;  
Rappresentante della provincia di Venezia nel consiglio di presidenza della fondazione scientifica «Querini Stampalia»;  
Vice presidente OMC - Officine Meccaniche Cuminetti spa;  
Presidente Tecnagro;  
Membro Consiglio Generale Assicurazioni Generali spa;  
Membro del Consiglio di Amministrazione GEOTECH;  
Consigliere dell'EULO (Ente Universitario Lombardia Orientale);  
Presidente Bulloneria Fontana spa;  
Presidente Bulloneria Galvani srl;  
Presidente I.FIN - Informatica finanziaria spa;  
Presidente S.I.B (Società impianti Bormio) spa;  
Consigliere Reggiana Viterie spa;  
Consigliere Fontana sa;  
Presidente IFINTUR spa;  
Consigliere Società COMBORI;  
Vice Presidente Bulloneria Briantea;  
Vice Presidente EIFI (European Industrial Fastener Institute);  
Presidente della Camera di commercio Italo-Cinese;  
Amministratore delegato e direttore responsabile MICROS srl;  
Consigliere DIRE srl;  
Membro dell'Assemblea Consorzio di formazione professionale;  
Presidente Consorzio volontario Parmigiano Reggiano;  
Presidente Sezione Italiana Federazione del latte;  
Vice Presidente ENPAV (Ente nazionale previdenza assistenza veterinari);  
Membro Consiglio di Amministrazione Editoriale L'Espresso;  
Presidente Società Centro Merci Orte spa;  
Consigliere di amministrazione CENSIS;  
Presidente del Collegio sindacale IMBERG Italia Prodotti Chimici srl ora C.H.T. Italia srl;  
Presidente del Collegio Sindacale S.G.L. Filati srl;  
Presidente del Collegio di amministrazione Stabilimento Artistico Lorioli Fratelli srl;  
Presidente Collegio Sindacale Arditi spa;  
Presidente del Collegio Sindacale Fondazione per la storia economica di Bergamo.

*ELEZIONE DI UN SENATORE SEGRETARIO*

Dovendosi integrare l'Ufficio di Presidenza della Giunta - essendo il senatore **Mazzola** dimissionario dalla carica di senatore segretario - si procede alla votazione per l'elezione di un Senatore Segretario.

Risulta eletto il senatore **Ventre**.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(Industria, commercio, turismo)**

e

**GIUNTA  
per gli affari delle Comunità europee**

**RIUNITE**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1989

**12<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione  
CASSOLA*

*Interviene, sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ing. Giovanni Gambardella, amministratore delegato dell'ILVA Spa, accompagnato dai dottori Claudio Cristofani e Umberto Donati.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla politica degli aiuti alle imprese: audizione dell'ingegner Giovanni Gambardella, amministratore delegato dell'ILVA.**

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 23 novembre.

Dopo una breve introduzione del Presidente Cassola ha la parola l'ingegner Gambardella. Egli condivide le considerazioni critiche da più parti espresse sul Libro bianco della Comunità europea, specie sotto il profilo della qualificazione di qualsiasi intervento dello Stato come aiuto distorsivo della concorrenza. In sede comunitaria - egli prosegue - non sembra esservi una precisa cognizione delle imprese pubbliche italiane e la vicenda dell'industria siderurgica, a questo proposito, è assai significativa.

Il recente aumento di capitale della Dalmine, avvenuto secondo le modalità tipiche del reperimento di risorse finanziarie sul mercato dei capitali, ha determinato l'attivazione di una nuova procedura d'infrazione, a dimostrazione di quanto gli indirizzi in materia della Commissione CEE in materia siano sovente determinati da veri e propri pregiudizi.

Resta tuttavia, da parte italiana, un problema di coerenza operativa con gli indirizzi della CEE, anche se deve essere previamente chiarito, in quella

sede, il ruolo svolto dalle partecipazioni statali nell'economia italiana, con una trattativa di carattere generale che riduca, per quanto possibile, gli spazi di intervento sulle singole fattispecie. Nel contempo occorre rendere coerente il sistema delle partecipazioni statali con le esigenze del mercato unico europeo, capovolgendo la logica della copertura degli eventuali *deficit* di bilancio, da parte dello Stato, nella prospettiva di un intervento pubblico inteso esclusivamente come conferimento di capitali di rischio.

Tradizionalmente la siderurgia pubblica è stata orientata a mantenere in vita alcune produzioni non più competitive per evitare importazioni, in omaggio a prassi ormai superate. Dopo il 1985, in una situazione di aiuti statali paragonabili a quelli adottati in precedenza da altri paesi, l'Italia non ha avviato un incisivo processo di ristrutturazione, con il risultato che la Comunità europea ha condizionato i finanziamenti pubblici alla siderurgia al progressivo recupero di efficienza produttiva. In tale direzione si è operato negli ultimi anni, sino alla recente conclusione del negoziato.

Tale esperienza dimostra, fra l'altro, che è necessario presentare agli organi comunitari argomentazioni organiche e coerenti, sostenendole con adeguata energia, corroborata dalla chiarezza degli obiettivi. In tal senso appare indispensabile estendere, e rendere perciò più qualificata, la presenza italiana nelle strutture burocratiche della CEE, perchè sia rappresentata in modo adeguato la nostra cultura di impresa e diffusa una cognizione più realistica e pertinente del sistema economico italiano.

È necessario comunque avviare un'opera di trasformazione del ruolo dello Stato imprenditore, che sappia misurarsi con la crescita dei mercati finanziari e si proponga di individuare nella propria struttura manageriale e nel bilancio di impresa tutte le variabili di costi e ricavi, eliminando ogni residuo riferimento al ripiano pubblico di eventuali *deficit*.

Occorre infine stabilire, negli auspici negoziati globali, parametri coerenti con le specificità dei diversi paesi perchè si possano ravvicinare obiettivi e risultati.

Seguono domande e richieste di chiarimento.

Il presidente Cassola conviene sulla necessità di aprire un negoziato globale sui criteri della politica degli aiuti e sui limiti concettuali dei fondi di dotazione; chiede inoltre se non sia matura l'introduzione di una procedura di consultazione preventiva, per verificare la coerenza degli atti normativi e amministrativi adottati dal nostro paese con gli indirizzi comunitari.

Il senatore Baiardi domanda quale sia l'origine delle risorse finanziarie impegnate per investimenti dall'ILVA nel corso del 1989.

Il senatore Gianotti chiede chiarimenti sulla funzione dei fondi di dotazione negli enti delle partecipazioni statali e dettagliate informazioni sulla vicenda del centro siderurgico di Bagnoli.

Il senatore Elio Fontana domanda quale sia l'effettiva relazione tra l'aumento dei costi energetici e la crisi di mercato della siderurgia, anche in considerazione degli aiuti che altri paesi adottano in forme diverse.

Il senatore Vecchi domanda chiarimenti sulla efficacia delle attività di rappresentanza degli interessi italiani presso gli organi comunitari.

Il senatore Agnelli chiede notizie sui rapporti tra la siderurgia pubblica e quella privata e un giudizio sui costi dei servizi alle imprese che, in alcuni paesi, risultano meno trasparenti che in Italia.

Il senatore Amabile sottolinea come una trattativa globale in sede comunitaria potrebbe dar luogo a un nuovo rapporto in tema di trasferimenti alle imprese.

Il senatore Margheri, condivide l'esigenza di una trattativa globale e di un definitivo chiarimento sulla natura dei fondi di dotazione, domanda un giudizio sulla difficile prospettiva di un'integrazione economica comunitaria, specie per quanto concerne i prodotti e i processi produttivi.

Il senatore Mantica si sofferma sui principi ispiratori dell'intervento pubblico in economia nel nostro paese e chiede una più articolata riflessione sulla materia oggetto dell'indagine, alla luce degli sviluppi del processo comunitario.

L'ingegner Gambardella, premessa l'inderogabile necessità di garantire un codice deontologico per il quale ogni imprenditore sia tenuto a dar conto della gestione finanziaria ed economica a lui affidata, ritiene importante, al tempo stesso, una profonda trasformazione nel sistema delle partecipazioni statali, sia sotto il profilo finanziario che imprenditoriale: in tal modo sarebbe anche possibile contrastare disegni non propriamente concorrenziali da parte di altri soggetti. Gli investimenti dell'ILVA, in particolare, sono al momento possibili soltanto attingendo alle risorse proprie dell'autofinanziamento e quindi ai risultati di una corretta gestione di impresa, senza ricorrere al finanziamento statale per la copertura delle perdite.

Il problema dell'area calda di Bagnoli resta quanto mai complesso, considerati gli accordi recentemente intervenuti in sede comunitaria, nonostante una sorprendente crescita della domanda da parte del mercato.

Le tariffe elettriche - prosegue l'ingegner Gambardella - vanno considerate nell'ottica dei servizi alle imprese. L'addizionale di sette lire, recentemente addebitato alle aziende provocherà, per l'ILVA, un aumento di costi pari a circa 120 miliardi: è auspicabile, pertanto, che l'insieme delle risorse così ricavate sia ben utilizzato nell'interesse generale. Tornando alla questione del negoziato globale con la CEE, egli ritiene necessario che i parametri di riferimento adottati a Bruxelles siano omogenei per tutti i paesi membri onde evitare effetti perversi derivanti dalle diversità di ciascun paese. Ribadisce, inoltre, che da tempo nel nostro paese viene sottovalutata l'importanza della presenza di funzionari italiani nell'apparato della Comunità. Giudica quindi di grande utilità un confronto, in sede comunitaria, per il riequilibrio ambientale delle città industriali, previa determinazione normativa di alcuni criteri di indirizzo. Circa i risultati economici e finanziari dell'impresa egli sottolinea che essi sono strettamente correlati a una corretta gestione operativa e, al riguardo, segnala diversi casi di cooperazione tra imprese a partecipazione pubblica e imprese private - nel settore della siderurgia - con positivi risultati per entrambe.

Il presidente Cassola ringrazia l'ingegner Gambardella e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1989

**175<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ELIA

*La seduta inizia alle ore 16,10.***IN SEDE CONSULTIVA****Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul riporto dei disavanzi delle unità sanitarie locali (1979)**(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento) (Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione)

In sostituzione dell'estensore designato, senatore Santini, riferisce alla Commissione il senatore Murmura il quale richiama le finalità del provvedimento in esame (più volte rinnovato), che si propone di affrontare la grave situazione della spesa sanitaria con misure rivolte al contenimento degli oneri e ad una maggiore vigilanza nel settore. Il senatore Murmura pertanto propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Il senatore Galeotti, ribadendo le considerazioni svolte pochi giorni orsono all'atto dell'esame del precedente decreto-legge, di cui il presente provvedimento costituisce la reiterazione, rilevata l'assoluta mancanza dei requisiti di necessità e urgenza, dichiara il voto contrario del Gruppo comunista.

Dopo analoga dichiarazione di voto contrario da parte del senatore Pontone, a nome del Gruppo del Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale, la Commissione a maggioranza esprime parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza del decreto-legge n. 382.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**GIUSTIZIA (2ª)**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1989

**129ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Coco.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**IN SEDE REDIGENTE**

**Filetti ed altri: Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie (164)**

**Filetti ed altri: Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali (165)**

**Macis ed altri: Modifiche al codice di procedura civile (241)**

**Mancino ed altri: Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione (427)**

**Onorato ed Arfè: Riforme urgenti del codice di procedura civile (732)**

**Provvedimenti urgenti per il processo civile (1288)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 novembre 1989.

Il relatore Acone illustra brevemente l'articolo 23, aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 190 del codice e relativo alle decisioni del giudice istruttore in funzione di giudice unico. In forza di tale nuova disposizione, per le cause che devono essere decise dal giudice istruttore, costui, fatte precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e quindi deposita la sentenza in cancelleria entro 45 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Con l'assenso del rappresentante del Governo l'articolo posto ai voti è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 24, sostitutivo integralmente dell'articolo 208 del codice e relativo alla decadenza dall'assunzione della prova. L'innovazione principale consiste nella soppressione della possibilità di revocare l'ordinanza di decadenza assumendo a presupposto i gravi motivi, viceversa, si introduce il criterio più rigoroso della causa non imputabile. Con l'assenso del rappresentante del Governo l'articolo posto ai voti è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 25, che riscrive il comma 2 dell'articolo 268 del codice, relativo al limite temporale per l'intervento del terzo. In

sintonia con la nuova formulazione prospettata dell'articolo 183 (prima udienza di trattazione) del codice, il terzo non potrà compiere atti che al momento dell'intervento non siano più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio. Con l'assenso del rappresentante del Governo l'articolo posto ai voti è approvato.

Si procede all'esame dell'articolo 26 integralmente modificativo dell'articolo 269 (Chiamata di un terzo in causa) del codice. Il relatore Acone lo illustra brevemente, chiarendo come alla chiamata di un terzo la parte provveda mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore osservati i termini dell'articolo 163-bis del codice. Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo in questione, il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini del menzionato articolo 163-bis. Il presidente Covi suggerisce di modificare il termine perentorio entro il quale le parti devono notificare la citazione al terzo sostituendo quello di dieci giorni con l'altro di quindici giorni. Presenta un emendamento in tal senso, che viene approvato, come pure l'intero articolo così modificato.

Senza discussione e con l'assenso del rappresentante del Governo è approvato l'articolo 27 relativo all'articolo 271 (Costituzione del terzo chiamato) del codice.

Sull'articolo 28 relativo alle attribuzioni del collegio in fase decisoria, e indirettamente fonte della figura del giudice monocratico in tribunale, interviene il relatore Acone per manifestare alcune perplessità in ordine alla *sedes materiae* dell'innovazione in questione: infatti, a suo modo di vedere, sarebbe preferibile intervenire direttamente sull'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario, giacché norma a contenuto squisitamente strutturale, invece che con una norma procedurale come l'articolo 274-bis del codice contenuta in tale articolo 28. Si dichiara contrario all'opzione di determinare la collegialità del giudice su richiesta concorde delle parti - concorda pertanto con la non menzione di tale ipotesi nell'articolo 28 - e si dichiara altresì contrario ad introdurre il limite di valore, correttamente non inserito dal comitato ristretto. Manifesta l'opportunità di riformulare il punto n.7 dell'articolo, che riconosce il giudice collegiale per i giudizi di responsabilità da chiunque promossi contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori e in ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle società di capitali; pur concordando con la *ratio* della disposizione, ritiene apprezzabile disporre una riformulazione.

Il presidente Covi dichiara di concordare con il relatore Acone circa la positività della scelta del giudice unico. È dell'avviso del relatore anche per quanto riguarda l'opposizione a introdurre determinazioni per valore.

Il relatore Lipari, intervenendo anch'egli sul punto n.7, ritiene metodologicamente corretta l'impostazione di fondo del comitato, pur non escludendo l'ipotesi di accogliere qualche modesta rettifica da concordare nel corso della discussione. Inoltre, concorda in linea di massima con il senatore Acone circa l'opportunità di fissare il principio del giudice monocratico all'interno dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario, tuttavia, tale sua preferenza soccombe di fronte alla constatazione dell'efficacia e

della chiarezza che comunque la previsione verrà ad avere se inserita nel codice di rito civile. Conclude evidenziando profili di incostituzionalità nell'ipotesi di competenze differenziate per valore.

Il senatore Filetti ravvisa con soddisfazione l'avvenuto coagulo di un ampio e solido accordo sulla monocraticità.

Il senatore Battello concorda nel rifiuto di introdurre una competenza per valore; è perplesso circa l'idea di inserire le disposizioni dell'articolo 28 all'interno dell'ordinamento giudiziario e propone una diversa formulazione per il punto n. 7 relativo ai giudizi attinenti alla materia societaria, prevedendo l'espressa menzione delle organizzazioni collettive di impresa come clausola di chiusura da inserire oltre all'espresso richiamo al tipo di società di persone e di capitali definite dal codice civile.

Il sottosegretario Coco, pur rimettendosi alla commissione circa la collocazione da dare alle attribuzioni del collegio in fase decisoria, ricorda come comunque l'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario vada consequenzialmente modificato. Ritiene altresì coerente con il sistema giuridico italiano il non modulare la competenza del tribunale per valore e auspica una nuova definizione del punto n. 7.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1989

**55<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ACHILLI

*Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Butini e il sottosegretario di Stato per la ricerca scientifica Zoso.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità e del Protocollo allegato all'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles il 25 giugno 1987 (1619)**

(Esame)

Il relatore Bonalumi riferisce brevemente alla Commissione sul provvedimento che riguarda l'adeguamento normativo degli accordi stipulati dalle Comunità con la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'allargamento delle Comunità stesse a Spagna e Portogallo.

Il sottosegretario Butini raccomanda il disegno di legge alla Commissione e quest'ultima dà, poi, mandato al relatore Bonalumi di riferire favorevolmente all'Assemblea.

**Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata ad Atene il 3 settembre 1987 (1724), approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore Gerosa che illustra brevemente i contenuti della convenzione che è, peraltro, modellata su quelle analoghe concluse dal nostro Paese allo scopo di evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali.

Il sottosegretario Butini si associa al relatore e raccomanda il

provvedimento alla Commissione la quale dà, poi, mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

**Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA e la CECA stessa da una parte ed Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia dall'altra, dei protocolli addizionali agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA da una parte e l'Islanda e la Svizzera dall'altra, e del protocollo complementare all'accordo aggiuntivo sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Svizzera, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, tutti firmati a Bruxelles il 14 luglio 1986 (1726), approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame)

Il relatore Bonalumi invita la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul disegno di legge che concerne la ratifica degli adeguamenti normativi di una serie di accordi della CECA a seguito dell'adesione di Spagna e Portogallo alla Comunità.

Il sottosegretario Butini si associa alla raccomandazione del relatore e a quest'ultimo viene quindi dato mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea.

**Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985 (1727), approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore Bonalumi, il quale sottolinea che la convenzione in oggetto dà maggiore spessore ad una materia sempre complessa e una migliore trasparenza e garanzia ai rapporti fra Italia e Tunisia che, pur essendo già nettamente positivi, hanno fatto registrare taluni momenti di conflitto a seguito degli incidenti a tutti noti sull'esercizio della pesca.

Il sottosegretario Butini si associa alla raccomandazione del relatore e la Commissione dà, quindi, mandato a quest'ultimo di riferire favorevolmente all'Assemblea.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato del Kuwait per la promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 dicembre 1987 (1728), approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame)

Riferisce brevemente alla Commissione il senatore Graziani il quale, dopo aver rilevato il fatto che ci si trova di fronte ad un accordo-tipo che riproduce i molti analoghi stipulati in materia, sottolinea l'importanza della garanzia degli investimenti reciproci dell'Italia e del Kuwait ed invita la Commissione ad esprimersi favorevolmente sulla ratifica.

Con l'assenso del rappresentante del Governo la Commissione dà, poi, mandato al senatore Graziani di riferire favorevolmente all'Assemblea.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 febbraio 1987 (1729), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Esame)

Riferendo alla Commissione, il senatore Graziani rileva che ci si trova anche in questo caso di fronte ad un accordo-tipo, ma evidenzia l'importanza del fatto che esso viene stipulato con un Paese dell'Est europeo con il quale si apre un periodo - che auspica fecondo - di collaborazione.

Anche il sottosegretario Butini, nel raccomandare il provvedimento alla Commissione, fa presente che questo è il primo accordo del genere stipulato con un paese dell'Est.

Interviene brevemente il senatore Spetič il quale, pur dichiarandosi favorevole all'accordo, rileva che esso risulta molto datato e che sarebbe quindi opportuno che accordi simili stipulati con paesi dell'Est fossero rivisti per adeguarli ai non pochi cambiamenti registrati negli ultimi tempi.

Al senatore Graziani viene quindi dato mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea.

**Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 (1730), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Esame)

Riferisce alla Commissione la senatrice Falcucci che segnala l'importante significato della convenzione che fa riferimento a quello che è un cardine del nostro ordinamento.

Dopo aver sottolineato che non si pone certamente per l'Italia il problema della scelta - pure prevista - di dare una adesione piena o parziale alla convenzione dal momento che le autonomie locali sono di rilevanza costituzionale nel nostro Paese, la senatrice Falcucci si sofferma ad illustrare la normativa in esame che raccomanda al favore della Commissione auspicando una rapida approvazione da parte dell'Assemblea che sarebbe tanto più significativa in quanto viene a coincidere con l'esame da parte della Camera del progetto di riforma delle autonomie locali.

Con l'assenso del rappresentante del Governo, la Commissione dà, poi, mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

**Ratifica ed esecuzione del protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), firmato a Darmstadt il 1° dicembre 1986 (1758)**  
(Esame)

Riferisce brevemente alla Commissione il senatore Graziani invitandola ad esprimersi in senso favorevole sul protocollo in oggetto, del quale illustra brevemente gli scopi e i contenuti.

Il sottosegretario Butini si associa all'invito del relatore e a quest'ultimo viene poi dato mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea.

**Ratifica ed esecuzione del protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni a mezzo satellite (EUTELSAT), adottato a Parigi il 13 febbraio 1987 (1759)**

(Esame)

Dopo che il senatore Graziani ha riferito brevemente alla Commissione e che il sottosegretario Butini si è associato alle sue parole, la Commissione dà mandato allo stesso senatore Graziani di riferire favorevolmente all'Assemblea.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a Roma il 19 giugno 1986 (1778)**

(Esame)

Nel riferire alla Commissione, il senatore Orlando fa presente di aver nutrito inizialmente una certa perplessità nei riguardi dell'opportunità della ratifica di un accordo con la Cina che è stato sottoscritto prima che si determinassero in quel Paese i noti avvenimenti. Proprio in relazione a ciò egli vorrebbe intanto modificare il senso di quella parte della relazione governativa in cui si parla dei compiti della nostra rappresentanza consolare e si accenna al ruolo di promozione delle relazioni commerciali, economiche, tecnico-scientifiche e culturali e nel campo della cooperazione allo sviluppo, perchè ciò stride con l'accordo raggiunto in sede comunitaria di sospendere tutti gli aiuti di cooperazione alla Cina.

Dopo aver, però, esaminato il merito della convenzione consolare egli si è convinto della necessità di autorizzarne la ratifica in relazione alla opportunità di garantire la protezione degli interessi e dei diritti dei nostri cittadini in quel paese per una serie dettagliata di fattispecie che si sofferma a ricordare. Egli invita pertanto la Commissione ad esprimersi in senso favorevole invitando, peraltro, il Governo ad attenersi, per la parte relativa al punto 2 dell'articolo 7, a quanto stabilito nell'accordo raggiunto in sede CEE, nelle sue direttive alla nostra rappresentanza consolare.

Il sottosegretario Butini prende atto delle osservazioni del relatore ma raccomanda il disegno di legge alla Commissione sottolineando il giudizio di utilità che può essere formulato sullo strumento pattizio in oggetto.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Orlando di riferire favorevolmente all'Assemblea.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1779)**

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore Gerosa segnalando che l'accordo in oggetto prevede la modifica del precedente accordo del 1963 al fine di garantire la manutenzione straordinaria degli edifici della Scuola europea di Ispra a carico del bilancio dello Stato italiano. Data la situazione precaria di

tali edifici, il provvedimento riveste particolare importanza ed urgenza e merita quindi l'approvazione della Commissione.

Il relatore segnala infine la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 in armonia con il parere espresso dalla 5ª Commissione.

Dopo un breve intervento della senatrice Falcucci, che prende atto con soddisfazione della presenza in Commissione del sottosegretario Zoso pur esprimendo l'avviso che la materia in oggetto possa coinvolgere maggiormente la competenza del Ministero della pubblica istruzione, la Commissione approva l'emendamento sostitutivo del comma 1 dell'articolo 3 suggerito dalla Commissione bilancio e dà, poi, mandato al senatore Gerosa di riferire favorevolmente all'Assemblea.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale (1891), approvato dalla Camera dei deputati (Esame)**

Nel riferire brevemente alla Commissione, il presidente Achilli segnala che la convenzione è frutto di una iniziativa diplomatica del Governo italiano a seguito della nota vicenda della nave Achille Lauro per l'aggiornamento della legislazione internazionale vigente in materia. La convenzione ha contenuti squisitamente giuridici che sfuggono alla competenza della Commissione, ma sono stati sufficientemente approfonditi come risulta anche dalle discussioni presso la Camera dei deputati ed egli la raccomanda per la sua importanza ed urgenza.

Il sottosegretario Butini si associa alla raccomandazione del presidente Achilli e la Commissione dà poi mandato a quest'ultimo di riferire favorevolmente all'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1989

**180<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
BERLANDA*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Merolli.**La seduta inizia alle ore 9,15.***IN SEDE REDIGENTE**

**Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe e pene pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo (derivante dallo stralcio dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria deliberato dall'Assemblea il 5 ottobre) (1892-bis) (Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento)**

(Seguito della discussione e trasferimento alla sede referente)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il relatore Favilla, premesso che sembrano sussistere le condizioni per poter approvare il disegno di legge, rileva che, non essendo ancora pervenuto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, non è possibile concludere la discussione in sede redigente.

Il relatore propone pertanto il trasferimento dell'esame alla sede referente, in modo da poter approvare subito un testo, secondo le linee già concordate in via di massima; in tal modo verrebbe chiarito l'orientamento della Commissione e si accelererebbe l'*iter* del disegno di legge.

Il senatore Brina si dichiara favorevole, a nome dei senatori comunisti, al passaggio alla sede referente.

Il sottosegretario Merolli dichiara di condividere pienamente la posizione del relatore.

Il presidente Berlanda prende atto che la Commissione è favorevole, all'unanimità, al passaggio alla sede referente e avverte quindi che l'esame proseguirà immediatamente in tale sede.

*IN SEDE REFERENTE*

**Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe e pene pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo (derivante dallo stralcio dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria deliberato dall'Assemblea il 5 ottobre) (1892-bis) (Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento)**  
(Esame)

Il relatore Favilla, riferendosi all'emendamento presentato ed illustrato dal senatore Garofalo nella seduta del 16 novembre, osserva che si tratta di una soluzione eccessivamente limitativa della portata del provvedimento, particolarmente in quanto si fa riferimento alle imposte indirette, anzichè ai «tributi in misura fissa ed aliquote di importo fisso». Tuttavia, egli è convinto dell'opportunità di sopprimere il secondo periodo del comma 2, ed in questo senso concorda con la posizione dei senatori comunisti; presenta contestualmente l'emendamento soppressivo.

Il relatore chiarisce, in proposito, che il Governo, nel proporre un diverso criterio di variazione delle aliquote d'imposta sui petroli (rispetto al criterio generale della variazione delle aliquote secondo l'indice dei prezzi al consumo, stabilito nella prima parte del comma 2) non ha tenuto conto della circostanza che i costi, in Italia, dei prodotti petroliferi sono legati ai prezzi internazionali. Pertanto, qualora aumentassero (come è abbastanza probabile) i prezzi internazionali, al di sopra degli eventuali aumenti dell'indice generale dei prezzi al consumo in Italia, per rispettare il dettato del secondo periodo del comma 2 occorrerebbe ridurre le aliquote, e quindi si perderebbe in misura sostanziale il gettito derivante dalle imposte sui petroli.

Il sottosegretario Merolli si dichiara d'accordo con la posizione del relatore, confermando che in caso di aumenti dei prezzi internazionali superiori all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo in Italia, diminuirebbe il gettito tributario.

Il senatore Brina ritira l'emendamento presentato dai senatori comunisti.

Il presidente Berlanda avverte che si passerà ora all'esame dell'articolo.

È accolto l'emendamento del relatore soppressivo del secondo periodo del comma 2. È approvato, infine, con tale modifica, l'articolo unico di cui si compone il provvedimento.

Il presidente Berlanda fa presente che, nel dare mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, la Commissione può esprimere la riserva che, qualora fosse possibile acquisire tempestivamente il parere favorevole della 5<sup>a</sup> Commissione, sarebbe ipotizzabile una richiesta di ritrasferimento alla sede redigente dell'esame del disegno di legge in titolo.

All'unanimità si dà mandato al senatore Favilla di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1892-bis in Assemblea nel testo accolto dalla Commissione, con la riserva testè indicata dal Presidente.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**181ª Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Merolli.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE REFERENTE****Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria (1897) (Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento)****Ruffino ed altri: Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016)****Malagodi ed altri: Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 novembre.

Il presidente Berlanda fa presente che si dovrebbe, oggi, concludere la discussione generale, con gli ultimi interventi.

Prende la parola il senatore Visentini. Dichiara anzitutto che il disegno di legge n. 1897 è un provvedimento che, in gran parte, può essere condiviso, in quanto necessario per procurare maggiori gettiti all'erario. Ciò premesso, afferma che l'articolato non è suscettibile di un esame generale in quanto non ha una linea coerente: l'unico legame fra le diverse parti che lo compongono è costituito dalla finalità di procurare maggiori entrate all'erario.

Il senatore Visentini dichiara quindi che, in conseguenza, sarebbe molto opportuno, anzitutto, lo stralcio (proponendolo all'Assemblea) degli articoli da 1 a 6 concernenti i beni immobili dello Stato: non si tratta di materia collegata ai provvedimenti di bilancio, in quanto in nessun caso da queste disposizioni potrebbe derivare un gettito per il 1990. D'altra parte, si tratta di materia che presenta una rilevante difficoltà e complessità d'esame.

Nel merito, riguardo all'idea di privatizzare i beni immobili dello Stato, dichiara che personalmente egli non si uniforma alla moda attuale delle «privatizzazioni» dei beni pubblici: si tratta a suo avviso di propositi in gran parte velleitari, se non demagogici, dato che poi, quando si scende alle attuazioni concrete, ci si rende conto che queste privatizzazioni sono assai difficili da realizzare. Ad ogni modo - prosegue l'oratore - occorrerà tenere presente, quando si esamineranno a fondo detti articoli, l'esigenza di non favorire certi interessi che possono esservi negli acquirenti privati. A tale

riguardo ricorda le esperienze italiane ed estere di grosse privatizzazioni di beni pubblici, o ecclesiastici, che hanno consentito troppo facilmente il costituirsi di grandi fortune private.

Un'altra esigenza primaria da salvaguardare - sottolinea il senatore Visentini - è quella della protezione dell'ambiente. Attualmente il possesso di questi beni da parte dello Stato, a parte ogni altra considerazione, evita comunque la loro utilizzazione in forme dannose per l'ambiente, ma quando poi fossero passati ai privati, potrebbero essere utilizzati in modo pregiudizievole per la tutela dell'ambiente stesso: occorre pertanto che si stabiliscano precise garanzie in questo senso.

Il senatore Visentini ricorda poi l'esigenza di tutelare diversi interessi meritevoli, riguardo all'utilizzazione di gran parte dei beni dello Stato: in molti casi essi sono concessi in uso ad enti morali, a fondazioni, ad associazioni che svolgono preziosi compiti nel campo della cultura, contro il pagamento di canoni puramente ricognitivi. Sono ben note ed evidenti le ragioni che hanno indotto a seguire questa politica, e la materia è stata anche regolarizzata mediante un provvedimento della passata legislatura: la legge 11 luglio 1986, n. 390, sulla disciplina delle concessioni e locazioni dei beni immobili dello Stato, derivante dal disegno di legge atto Senato n. 1429, da lui stesso presentato quale Ministro delle finanze *pro tempore*. L'attuazione del programma di privatizzazioni che qui ora viene proposto non deve pregiudicare gli interessi morali e culturali in questione, che sono degni della massima protezione.

Passando a considerare le disposizioni di contenuto tributario del disegno di legge, il senatore Visentini osserva, riguardo alle previsioni di gettito inerenti ai singoli articoli, che si tratta sempre di calcoli problematici ed insicuri, anche se effettuati da uffici seriamente attrezzati. Comunque, sottolinea l'oratore, qualche previsione sembra un po' esagerata. In generale, non sarà facile giungere ai circa 300 mila miliardi di entrate tributarie previste per il 1990, a meno che non si dimostri assai consistente l'aiuto dato dai diversi condoni, e dalla rivalutazione di molti gettiti per effetto di una cospicua inflazione.

Il senatore Visentini si sofferma sulle disposizioni concernenti gli ammortamenti, osservando che i miglioramenti essenziali della relativa disciplina erano stati già introdotti in sede di testo unico delle imposte sui redditi. Le disposizioni che ora sono proposte sono pienamente condivisibili per quanto attiene all'esclusione del beneficio dell'ammortamento anticipato per i beni usati (mediante i quali vengono commessi notevoli abusi da parte dei contribuenti). Quanto alla riduzione della misura dell'ammortamento anticipato (da due volte e mezzo a due volte), osserva che l'agevolazione fu sostenuta dal ministro Vanoni in un'epoca in cui era ancora assai opportuno favorire gli investimenti. In una situazione, oggi, mutata sotto questo aspetto, si può anche capire la ragione per cui viene proposta la diminuzione dell'agevolazione stessa. Dichiarò, comunque, di non opporsi a tale innovazione. Si dichiara invece contrario alle disposizioni attribuenti eccessiva discrezionalità all'amministrazione finanziaria (ultima parte della lettera *a*), e lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 7): una discrezionalità potrebbe essere concepibile solo quando si trattasse di proteggere investimenti di alta tecnologia, cioè in beni soggetti a rapida obsolescenza.

Circa le disposizioni in materia di IVA sulle prestazioni di servizi

(articolo 9) osserva che il riferimento alla ultimazione della prestazione di servizio non dà alcuna certezza per l'interpretazione concreta della norma, e potrebbe quindi dare adito a molto contenzioso.

Per quanto attiene al regime dei rimborsi IVA, ed in particolare all'articolo 11, osserva anzitutto che il limite di 5 milioni, al di sotto del quale non si può chiedere il rimborso (lettera *b*) sembra troppo elevato. Inoltre, le restrizioni della facoltà di rimborso sembrano eccessive: vi sono altre ipotesi che meritano considerazione ai fini del rimborso.

Circa infine le disposizioni sul contenzioso tributario (articoli 13, 14 e 15) esse sollevano qualche perplessità, pur nella consapevolezza che il sistema del contenzioso tributario si trova in una condizione assai deplorabile. Le rinunce del fisco, di cui all'articolo 13, sono assimilabili alle cosiddette «liquidazioni a stralcio»; in merito osserva che, comunque, la prassi dei condoni non sembra desiderata neppure più dai contribuenti. Occorrerebbe soprattutto rinforzare le strutture delle commissioni tributarie: in tal senso egli aveva tentato, nel 1984, di portare avanti un provvedimento per dotare le commissioni tributarie di regolari organici di personale di segreteria, in modo da sottrarre questi importantissimi organismi alla quotidiana precarietà di lavoro dovuta a carenza di personale stabile.

Il senatore Visentini conclude il suo intervento ribadendo a ribadire la necessità di proporre in Assemblea lo stralcio dei primi 6 articoli, e preannunciando la presentazione di emendamenti alle disposizioni di carattere tributario.

Il relatore Beorchia chiede al rappresentante del Governo precisazioni sul problema dello stralcio o meno dei primi 6 articoli.

Il sottosegretario Merolli dichiara che non vi sono novità circa la posizione del Governo, che è contrario allo stralcio (a titolo personale, egli si rende conto della necessità di dare un corso più accelerato alle norme di carattere tributario).

Il presidente Berlanda comunica che verrà distribuita ai Commissari la recente pubblicazione della SOGEI sugli immobili dello Stato.

Ha la parola successivamente il senatore Vitale il quale sottolinea, in primo luogo, come il provvedimento introduca nel sistema di disposizioni legislative che regolano l'acquisizione, l'amministrazione e l'alienazione dei beni dello Stato un'ampia delegificazione la quale, nell'intento del Governo, è volta ad introdurre elementi di efficienza e di trasparenza nel settore.

È necessario premettere - continua l'oratore - che il nuovo regime cui vengono assoggettati i beni pubblici dello Stato è caratterizzato da una normativa ampiamente derogatoria del vigente sistema di contabilità pubblica, il quale, per altro, rimarrebbe in vigore quasi esclusivamente per i beni non appartenenti allo Stato, vale a dire i beni delle regioni, delle Province e dei Comuni.

Introdurre un sistema nuovo che delegifica e snellisce procedure, continuamente derogando ai principi di contabilità pubblica, come se si trattasse di una legislazione temporanea e di emergenza, e contemporaneamente lasciare inalterato e disapplicato il precedente ordinamento, non sembra una politica legislativa che possa portare chiarezza, trasparenza e certezza dei rapporti giuridici.

È sufficiente scorrere le disposizioni con contenuto finanziario adottate

negli ultimi anni per accorgersi come l'«eccezione» della deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato stia diventando una «regola», con una molteplicità di conseguenze negative, fra le quali: il proliferare di atti della pubblica amministrazione non conformi alla «legge generale»; l'ulteriore «complicazione» introdotta nell'attività della pubblica amministrazione, che non può certo essere «semplificata» facendo convivere la regola generale con una miriade di eccezioni; il rinvio nel tempo della riforma della legge generale, nella illusione di poter superare l'inadeguatezza di disposizioni emanate 70 anni or sono, attraverso l'adozione di comportamenti adottati al singolo caso; le accresciute difficoltà di controllo di atti non conformi ad una disciplina di carattere generale.

Le disposizioni proposte sollevano forti perplessità, traducendosi nella sostituzione di una «disciplina legislativa», certo complessa, ma che, condensando l'esperienza maturata in un secolo di amministrazione del patrimonio pubblico, è diretta ad evitare le possibili «commistioni» di interessi privati, in una attività che deve avere come unico scopo l'interesse pubblico, con un «regolamento amministrativo» che, senza la individuazione di alcun «principio e criterio direttivo» da parte del legislatore, si propone di disciplinare *ex novo* la scelta dei beni immobili da dismettere (estesa anche a beni fino ad ora considerati inalienabili), la scelta dell'acquirente e la determinazione del valore di cessione. A tali contenuti si aggiunge, poi, la modifica, con provvedimento del Ministero delle finanze, della disciplina urbanistica dei beni dismessi, riconoscendosi, quindi, al Ministero una competenza che la Costituzione riserva alle Regioni.

Peraltro - continua il senatore Vitale - la deroga non appare in alcun modo giustificata dall'urgenza nell'acquisizione di beni immobili, posto che lo stesso comma 3 dell'articolo 3 la definisce «eventuale». Nel tempo occorrente per la realizzazione del censimento del patrimonio esistente, che, comunque, dovrà precedere la predisposizione del «programma di acquisizione», può essere ridefinita la disciplina organica della materia, sostituendo le norme «superate» e «frammentate» attualmente in vigore, senza che vengano meno i requisiti di certezza e trasparenza che devono caratterizzare tutti gli atti della pubblica amministrazione.

Non può, inoltre, non sollevare forti perplessità, oltre alla ulteriore «deroga», l'ampiezza della delega affidata al Ministero delle finanze, che non può considerarsi «temperata» dalla previsione dell'affidamento ad una società a «prevalente partecipazione statale», che, di per sé, non costituisce garanzia nè per l'efficienza della gestione, nè per la trasparenza dei rapporti.

A ciò si aggiunga una seconda considerazione: l'affidamento ad un soggetto esterno alla pubblica amministrazione della gestione di beni immobili dello Stato se da un lato comporterebbe certamente un costo che inciderebbe sulla redditività di tali beni, dall'altro lato potrebbe non consentire la «completa eliminazione» degli analoghi costi in precedenza sostenuti dall'Amministrazione competente, se non fosse possibile utilizzare diversamente e produttivamente il personale impiegato per lo svolgimento di tale attività.

Il senatore Vitale sottolinea poi come le forti perplessità in merito alla procedura prevista per la dismissione dei beni immobili non direttamente utilizzabili da parte della pubblica amministrazione, non possano essere di

certo mitigate dalla presenza di un «comitato di garanti», qualunque ne sia la composizione. Al contrario, così come ha sottolineato il relatore Beorchia, la composizione proposta non può che sollevare ulteriori dubbi sulla stessa «correttezza istituzionale» del provvedimento, in quanto verrebbero coinvolti in scelte effettuate dall'Amministrazione i vertici degli organi ai quali spetta il controllo di tali scelte (Corte dei Conti) e degli organi ai quali i cittadini devono poter ricorrere, con la massima fiducia, per eventualmente impugnare provvedimenti che potrebbero ledere interessi diffusi, trattandosi di modificare «sostanzialmente» la destinazione e, quindi le possibilità di godimento di beni che potrebbero essere, oggi, a disposizione di tutta la collettività. L'oratore sottolinea poi serie perplessità sul comma 2 dell'articolo 1, che risulta essere decisamente innovativo; ridimensionando l'elencazione dei beni demaniali prevista dall'articolo 822 del codice civile ed eliminando l'intera categoria dei beni patrimoniali indisponibili, prevista dall'articolo 826 dello stesso codice.

Le modifiche che la disposizione, implicitamente, apporterebbe al citato articolo 822 escluderebbero dal demanio pubblico, e cioè dai beni immobili inalienabili: le opere destinate alla difesa nazionale, le strade, le autostrade, le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico, nonché tutti gli altri beni immobili assoggettati da leggi speciali al regime proprio del demanio pubblico. Attraverso la soppressione della categoria del patrimonio indisponibile, prevista dall'articolo 826 del codice civile, verrebbero, poi, resi alienabili: le foreste che costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere, i beni immobili costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme, nonché gli edifici destinati a sede di uffici pubblici e, in genere, tutti gli immobili destinati ad un pubblico servizio.

A questo riguardo sembrerebbe necessario in primo luogo - continua l'oratore - effettuare la ridefinizione dei beni immobili alienabili, modificando «direttamente» la formulazione degli articoli del libro III, titolo I, capo II del codice civile, sia per escludere dalla alienazione beni che devono, comunque, restare di proprietà dello Stato, sia per confermare la collocazione nelle categorie attualmente previste delle «universalità» di beni, quali le «raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche».

Appare inoltre evidente che «i criteri di economicità ed efficienza» da applicare nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico, devono essere esplicitati - per categorie di beni - attraverso la emanazione di un apposito Regolamento che sarà soggetto a revisione periodica e nel cui contesto devono essere individuati, da un lato, i dirigenti e i funzionari responsabili dell'applicazione di tali criteri e provvisti dei necessari poteri decisionali, e dall'altro, gli organi cui demandare il compito di controllare la corretta applicazione del Regolamento. Per quanto riguarda le iniziative volte alla dismissione di beni compresi nel patrimonio immobiliare dello Stato, queste devono essere precedute da un «censimento generale» che includa anche i beni di regioni, province, comuni ed aziende autonome operanti ai diversi livelli territoriali. Tale censimento dovrebbe essere condotto parallelamente alla revisione delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, con priorità assoluta alle norme che disciplinano l'amministrazione del patrimonio.

Questa revisione presenterebbe, tra l'altro, il vantaggio di agevolare una riorganizzazione del patrimonio, anche in funzione della prevista dismissione dei beni immobili non direttamente utilizzabili da parte della pubblica amministrazione; si renderebbe necessaria infatti una diversa collocazione del personale in esubero.

Appare ovvio - prosegue il senatore Vitale - che la individuazione dei beni da dismettere effettuata sulla base dei risultati del censimento, dovrebbe essere preceduta dalla verifica delle richieste di assegnazione formulate dalle amministrazioni statali e dalle esigenze espresse da regioni, province e comuni, anche per conto delle relative aziende autonome.

Per i beni inclusi nell'elenco di quelli da dismettere, i comuni territorialmente competenti dovrebbero provvedere ad adeguare le previsioni contenute nella strumentazione urbanistica in vigore entro un termine perentorio, scaduto il quale, la regione o, in caso di inadempienza, il Ministero dei lavori pubblici, subentrerebbe nel provvedere alla modifica della strumentazione urbanistica.

La definizione del valore di dismissione dei singoli beni dovrebbe essere effettuata - a cura dei competenti UTE - dopo l'aggiornamento delle previsioni urbanistiche e sulla base del valore di mercato del bene, considerate anche le possibilità di utilizzo consentite da tale aggiornamento. Per i beni destinabili, anche attraverso modificazioni, ad attrezzature collettive e sociali, il valore di dismissione dovrebbe essere soggetto ad una riduzione se il cessionario fosse il comune o un ente o associazione senza fini di lucro, mentre per quelli destinabili ad edilizia residenziale, l'individuazione degli acquirenti dovrebbe essere effettuata dal competente comune sulla base di progetti organici di utilizzo, la cui realizzazione andrebbe disciplinata da apposite convenzioni, riconoscendo una priorità ai soggetti destinatari dei contributi e delle agevolazioni previste dalle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica.

Infine, la cessione dei beni dovrebbe essere regolata nel modo seguente: quelli richiesti dalle regioni, province e comuni, anche a nome delle relative aziende autonome, verrebbero alienati senza ulteriori formalità al valore stabilito dall'UTE, mentre, per tutti gli altri, l'individuazione del cessionario dovrebbe «di norma» avvenire tramite asta pubblica la cui base sarebbe rappresentata naturalmente dal valore definito dall'UTE.

È scontato che, fra i requisiti «essenziali» richiesti all'acquirente, dovrebbe essere inclusa l'applicazione delle disposizioni della legge «Rognoni-La Torre».

Avviandosi alla conclusione, il senatore Vitale sottolinea l'esigenza che il disegno di legge venga impostato come delega al Governo per riformare, nel suo insieme, l'amministrazione del patrimonio pubblico. Questa azione di riforma deve essere condotta privilegiando l'introduzione nel settore pubblico di procedure e metodi che garantiscano una attenta programmazione del fabbisogno immobiliare e criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie in grado di assicurare una migliore utilizzazione del patrimonio. Una simile scelta consentirà maggiore trasparenza, rigore ed efficacia nelle decisioni riguardanti la gestione del patrimonio immobiliare pubblico, trasparenza, rigore ed efficacia che è ormai indispensabile e improcrastinabile introdurre se è vero che le pratiche distorsive, caratteristiche precipue della gestione patrimoniale pubblicistica, hanno raggiunto livelli non più tollerabili di inefficienza.

Il senatore Vitale conclude il suo intervento dichiarandosi favorevole alla proposta di stralcio degli articoli da 1 a 6, avanzata dal senatore Visentini.

Interviene successivamente il senatore Cavazzuti il quale dichiara, preliminarmente, di condividere la proposta di stralcio degli articoli da 1 a 6, avanzata dal senatore Visentini; infatti il problema della privatizzazione dei beni immobili pubblici è cosa troppo rilevante per essere trattata e definita in così pochi articoli.

Come è successo in altri paesi europei, per esempio in Francia e in Inghilterra, occorrerebbe impostare diversamente tale problema: e cioè, prima ancora di individuare i beni da privatizzare, bisognerebbe avviare un approfondito dibattito volto alla definizione di regole generali per dismettere il patrimonio pubblico, mobiliare o immobiliare che esso sia; nel presente caso si tratta, appunto, del patrimonio immobiliare pubblico, ma domani il Parlamento potrebbe trovarsi ad affrontare il problema della privatizzazione del patrimonio mobiliare (un primo appuntamento in questo senso è costituito dall'esame del disegno di legge sulle banche pubbliche attualmente all'esame della Camera). Insomma, sarebbe opportuno un momento di riflessione volto ad individuare regole generali con le quali procedere alla privatizzazione di beni pubblici; d'altra parte l'urgenza di deliberare il disegno di legge n. 1897, perlomeno per la parte che riguarda gli articoli da 1 a 6, non può essere motivata con la necessità di ottenere ulteriori risorse finanziarie con le quali ridurre l'enorme *stock* del debito pubblico.

Esaminando i citati articoli del provvedimento non si riesce a capire bene quale filosofia e quale modello organizzativo essi sottendano; di qui, in definitiva, la necessità di procedere metodologicamente con le modalità sopra indicate, operando uno stralcio degli articoli in questione, stralcio che non significa, tuttavia, il rigetto del contenuto degli articoli medesimi.

Il senatore Triglia, intervenendo successivamente, sottolinea la necessità che la Commissione venga a conoscenza di un recente disegno di legge approvato dal Governo in materia urbanistica, che sembra, in qualche modo, «espropriare» gli enti locali delle relative competenze in materia.

Il presidente Berlanda ricorda ai commissari come il Governo si sia espresso più volte contro l'ipotesi dello stralcio degli articoli da 1 a 6; non c'è dubbio, tuttavia, come a questo punto la Commissione abbia espresso serie perplessità sulla possibilità di far procedere congiuntamente l'esame della prima parte del provvedimento, riguardante appunto i beni immobili dello Stato, con la restante parte. In ogni modo, non essendoci ulteriori interventi, la discussione generale può considerarsi chiusa; nella seduta di domani ci sarà la replica del relatore. La data ultima per la presentazione degli emendamenti può essere individuata nella giornata di venerdì 1° dicembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Berlanda comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 30 novembre alle ore 9, non avrà più luogo.

*SPOSTAMENTO DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente Berlanda annuncia che la seduta già convocata per domani, giovedì 30 novembre alle ore 15.30, avrà invece inizio alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1989

**134<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

SPITELLA

*Intervengono il ministro della pubblica istruzione Mattarella e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero D'Amelio.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Deputati Flandrotti ed altri. Riforma dell'ordinamento della scuola elementare (1756),**  
approvato dalla Camera dei deputati

**Filetti ed altri. Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola dell'obbligo (1811)**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre scorso.

Si passa all'esame dell'articolo 2, concernente la continuità educativa.

Il senatore Strik Lievers illustra l'emendamento 2.1, mirante ad introdurre il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul decreto con cui il Ministro della pubblica istruzione definisce le forme del raccordo didattico fra scuola elementare da un lato e scuola materna e scuola media dall'altro. Si tratta - spiega l'oratore - di una materia non meramente tecnica, bensì di grande delicatezza, sulla quale appare inopportuno un puro e semplice rinvio alla discrezionalità del Ministro. Il senatore Strik Lievers illustra poi l'emendamento 2.2, secondo il quale nella formazione delle classi iniziali si devono seguire criteri che, compatibilmente con le altre esigenze della scuola e con le sue possibilità, tengano conto della volontà delle famiglie. L'oratore fa presente che, specie alla luce di quanto previsto dall'articolo 5 (secondo il quale potranno essere adottati moduli organizzativi e didattici diversi anche nell'ambito della medesima scuola) non si può non tener conto, in questa materia, dei desideri delle famiglie. Il problema di definire i limiti entro cui la volontà delle famiglie è rilevante nella scuola - prosegue l'oratore - investe la stessa impostazione di fondo della riforma e l'assetto della scuola italiana: nello storico dualismo fra tradizione laica e pensiero cattolico, la prima, onde garantire la laicità dell'istruzione pubblica, ha sempre paventato ogni intrusione che potesse condurre ad una «libanizzazione» ideologico-politica, o alla creazione di ghetti culturali. Ma oggi - prosegue il senatore Strik Lievers - le forze laiche, alle quali la sua parte politica si onora di appartenere, dovrebbero abbandonare una concezione della scuola pubblica come isola di laicità in una società

clericale, per affermare che essa deve essere in primo luogo sede di libertà e di espressione di scelte responsabili e consapevoli.

Si apre il dibattito sugli emendamenti.

Il senatore Bompiani giudica inopportuno l'emendamento 2.1, poichè l'applicazione della riforma deve rientrare nella responsabilità propria del Ministro; quanto all'emendamento 2.2, il problema della partecipazione delle famiglie indubbiamente esiste, anche se il vincolo a recepirne la volontà renderebbe impossibile qualsiasi attività organizzativa della scuola. Semmai si potrebbe tener conto, nella misura del possibile, dei desideri espressi.

La senatrice Alberici invita a non rievocare, su ciascun articolo in discussione, le grandi contrapposizioni ideologiche. Aggiunge poi che non è corretto sostenere la insensibilità delle forze laiche alle esigenze delle famiglie; al contrario, in un passato recente sono state proprio le forze laiche con la sua parte politica ad impegnarsi perchè nella vita della scuola fosse riconosciuto istituzionalmente il ruolo dei genitori, così come quello degli studenti. D'altra parte, la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola è questione ben diversa rispetto alla esigenza di definire un minimo di regole fondamentali per la vita della scuola stessa, tanto più che la legge in discussione offre amplissimi - taluno sostiene anzi eccessivi - spazi di flessibilità.

Il relatore, senatore Manzini, riferendosi all'emendamento 2.1, considera inopportuno inserire il parere delle Commissioni parlamentari nel procedimento di definizione del raccordo della scuola elementare con la scuola materna e media, poichè la realizzazione della continuità educativa è compito peculiare dell'organizzazione scolastica, mentre il Parlamento ha già svolto il suo compito affermando, per legge, tale principio.

Riguardo, poi, all'emendamento 2.2, ritiene che il testo approvato dalla Camera dei deputati garantisca già la partecipazione delle famiglie anche alla formazione delle classi: infatti prevede che le decisioni ministeriali siano assunte nel rispetto delle competenze degli organi collegiali nei quali le famiglie sono largamente rappresentate.

Su questo argomento intervengono nuovamente il senatore Strik Lievers (che ribadisce l'opportunità di specificare meglio il ruolo svolto dalle famiglie nella formazione delle classi) e il senatore Manzini (che afferma che tale ruolo già attualmente è sufficientemente garantito), nonchè il ministro Mattarella: egli condivide le osservazioni del relatore in ordine all'emendamento 2.1 e ritiene inopportuna la specificazione della partecipazione delle famiglie nel senso richiesto con l'emendamento 2.2 poichè, a suo avviso, ciò sminuirebbe l'affermazione del ruolo degli organi collegiali già riconosciuto al comma 1 dell'articolo 2.

Il Presidente avverte che, per la coincidenza con i lavori dell'Aula, occorre sospendere l'esame del provvedimento che è, quindi, rinviato ad altra seduta.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente fa presente che è stata assegnata alla Commissione la relazione del Ministero del turismo e dello spettacolo sulla utilizzazione del fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo relativa all'anno 1988.

*La seduta termina alle ore 10.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 29 NOVEMBRE 1989

131<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

CASSOLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Mancia ed altri: Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477 (1837)**

**Cuminetti ed altri: Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonché disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento, e adozione di dispositivi di protezione in attuazione alle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE (1855)**

(Esame e rinvio)

Ha inizio l'esame del disegno di legge n. 1837, rinviato nella seduta del 1° agosto, e del disegno di legge n. 1855, connessi per materia.

Il relatore Citaristi illustra le linee fondamentali dei testi in esame sottolineando l'improrogabile esigenza di tutelare la salute, anche in armonia con le vigenti direttive comunitarie.

Nonostante sia diffusa l'utilizzazione di un tipo di amianto (quello bianco) che comporta rischi meno gravi per la salute, permane tuttavia un problema di controllo severo nell'uso di questo materiale. È comunque presumibile una difficile attuazione di quella parte dei disegni di legge che prevede il censimento e l'intervento di bonifica territoriale e interessa essenzialmente gli stabili destinati a usi civili, industriali e abitativi. È evidente, infatti, che sarebbe assai arduo, se non impossibile, per le USL attuare tale compito: è opportuno, pertanto, limitare l'ambito di intervento ad alcune tipologie di edifici, come gli ospedali e le scuole, maggiormente suscettibili di arrecare danno a un gran numero di persone a causa della presenza di amianto nei materiali di costruzione.

È invece della massima importanza riprodurre nel nostro ordinamento tutte quelle norme derivanti dalle direttive comunitarie per la ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, la riconversione produttiva del settore e

l'adozione di dispositivi di protezione nelle residue lavorazioni del materiale in questione.

Il relatore Citaristi, infine, illustra una proposta di testo unificato, suscettibile di ulteriori integrazioni e modifiche, auspicandone la rapida approvazione, in coerenza con gli obblighi comunitari e gli indirizzi già assunti dal Senato con l'ordine del giorno approvato nel corso della discussione del disegno di legge finanziaria.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1989

135<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*Interviene il ministro dell'ambiente Ruffolo.**La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE CONSULTIVA****Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria (1897)**(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)

Su invito del presidente Pagani, il senatore Nebbia riassume i rilievi critici già formulati nella seduta di ieri - relativi in particolare alla mancanza di graduazione dell'imposta sulle emissioni inquinanti, all'assenza di diversificazione degli impegni dei polimeri plastici, all'imposta sullo smaltimento dei liquami prodotti dagli allevamenti suinicoli intensivi, alla previsione del previo parere non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto delegato - allo scopo di portare tali osservazioni alla conoscenza del Ministro che non era potuto intervenire, a causa di irrinunciabili impegni internazionali, alla seduta di ieri.

Dopo un breve intervento del presidente Pagani che, dopo aver espresso consenso sulle finalità ambientalistiche che il disegno di legge si propone di perseguire, esprime il timore che alcune tra le tasse ecologiche possano essere state introdotte senza adeguata valutazione, rischiando in tal modo di mancare proprio quegli obiettivi che si intendono correttamente raggiungere, ha la parola il senatore Cutrera, il quale esprime il proprio convinto assenso all'impostazione della manovra predisposta dal Governo, pur rilevando la necessità che la Commissione esprima, in un articolato parere, anche talune proposte di modifica che auspica possano raccogliere anche il consenso del Governo.

Seguono alcuni brevi interventi sull'ordine dei lavori da parte dei senatori Tornati e Bosco.

Ha quindi la parola il Ministro dell'ambiente il quale, dopo aver preso atto con soddisfazione del consenso espresso in linea di principio dalla Commissione sulle finalità che il disegno di legge intende perseguire, dà notizia che ieri, nel corso del Consiglio europeo dei ministri dell'ambiente, ha formulato una proposta di emanazione di una direttiva del Consiglio

europeo dell'ambiente in materia di tassazione ecologica che è stata ritenuta ammissibile dal Consiglio stesso e che potrà costituire un importante passo in avanti a questo riguardo. Dopo avere espresso la convinzione che le finalità del disegno di legge siano squisitamente di natura ambientalistica, dichiara la disponibilità del Governo ad apportarvi le modifiche che potranno emergere nel corso di un costruttivo dibattito parlamentare. Invita pertanto la Commissione ad esprimere un parere esaustivo ed articolato, che possa servire di supporto all'opera del Governo, per un miglioramento del testo normativo.

Il presidente Pagani, dopo avere ringraziato il ministro Ruffolo per avere perfettamente compreso lo spirito che anima il dibattito in Commissione, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1989

*Presidenza del Presidente*  
BARBERA

*La seduta inizia alle ore 15.*

**Parere ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati sullo schema di decreto legislativo per il riordino degli organismi a composizione mista Stato-Regioni**  
(Seguito dell'esame e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, predisposto dal Governo.

Il senatore Scivoletto propone la seguente ulteriore modifica allo schema di decreto in esame, oltre a quelle elaborate dal relatore Riggio ed illustrate nella seduta di ieri dal presidente Barbera:

«All'articolo 1, comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: "La Conferenza può adottare atti relativi alle attribuzioni e alle competenze ad essa spettanti anche indipendentemente dalle funzioni consultive per essa specificatamente previste. Può inoltre inviare tali atti ai soggetti ed organi cui è rimessa l'iniziativa o l'approvazione di atti amministrativi rilevanti ai fini delle proprie attribuzioni. Di tale invio è fatta menzione nelle premesse dell'atto deliberato"».

Il deputato Piredda si dichiara favorevole alla modifica ora proposta dal senatore Scivoletto, che conferisce alla Conferenza Stato-Regioni maggiori poteri di iniziativa. Esprime peraltro qualche perplessità sulle modifiche al testo del decreto proposte dal relatore Riggio e illustrate dal presidente Barbera, in particolare per quello che riguarda le lettere *f*) e *h*) dell'articolo 1-bis e la soppressione di alcuni organismi a partecipazione mista, prevista dall'articolo 1-ter; ritiene infatti che in questo modo si rischi di depauperare la partecipazione delle regioni alla definizione delle politiche di settore, anche sotto il profilo dell'apporto di precise conoscenze tecniche. Perplessità esprime inoltre sulla formulazione dell'articolo 4-bis.

Dopo una breve precisazione del senatore Bertoldi su quest'ultimo punto, il presidente Barbera suggerisce alcune modifiche alla lettera *f*) dell'articolo 1-bis e all'articolo 4-bis, intese a recepire le preoccupazioni espresse dal deputato Piredda.

Il senatore Scivoletto dichiara quindi il voto favorevole del suo gruppo sullo schema di decreto, così come modificato a seguito delle proposte elaborate dal relatore Riggio e dal presidente Barbera e del proficuo lavoro svolto dalla Commissione. Si tratta, infatti, a suo avviso, di miglioramenti sostanziali, con cui si è andati incontro all'esigenza espressa anche dalle regioni nell'incontro avuto con la Commissione, di una chiara specificazione delle attribuzioni trasferite alla Conferenza e si sono individuati gli organismi da sopprimere a seguito di tale trasferimento di competenze. Conclude sottolineando il rilievo delle prerogative previste dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale e il raccordo tra gli indirizzi generali espressi dalla Conferenza ed il coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno.

A sua volta il deputato Piredda dichiara il voto favorevole del suo gruppo sullo schema di decreto, con le modifiche proposte dalla Commissione, pur conservando personalmente qualche perplessità circa le questioni da lui prospettate precedentemente.

Il deputato Caveri dichiara il voto favorevole del suo gruppo, ritenendo soddisfacente il testo del decreto, quale uscito dai lavori della Commissione e giudicando positiva la riconduzione ad una sede unitaria di confronto e di elaborazione dei rapporti Stato-Regioni.

Il presidente Barbera, prendendo atto con soddisfazione del proficuo lavoro svolto dalla Commissione, sottolinea come un punto forte delle modifiche proposte sia costituito dalla prevista soppressione esplicita di quegli organismi a composizione mista la cui eventuale sopravvivenza, accanto alla Conferenza, avrebbe rischiato di produrre una irrazionale e nociva sovrapposizione di competenze.

La Commissione approva quindi all'unanimità il seguente parere sullo schema di decreto legislativo in esame:

#### PARERE FAVOREVOLE

a condizione che lo schema di decreto sia modificato come segue:

*all'articolo 1, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «le attribuzioni consultive» fino alla fine;*

*all'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La Conferenza può adottare atti relativi alle attribuzioni e alle competenze ad essa spettanti anche indipendentemente dalle funzioni consultive per essa specificatamente previste. Può inoltre inviare tali atti ai soggetti ed organi cui è rimessa l'iniziativa o l'approvazione di atti amministrativi rilevanti ai fini delle proprie attribuzioni. Di tale invio è fatta menzione nelle premesse dell'atto deliberato»;*

*all'articolo 1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 6:*

*«6. Le disposizioni di cui al presente decreto non costituiscono attuazione delle prerogative di consultazione e di intesa previste dai singoli statuti delle Regioni ad autonomia speciale. Nulla è innovato nelle relative norme di attuazione»;*

dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti articoli:

Art. 1-bis.

(Specificazioni)

1. Le attribuzioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente articolo 1, relative alle competenze, agli atti e alle attività degli organismi a composizione mista di cui al successivo articolo 3, comprendono tra l'altro:

*a)* le attribuzioni consultive di cui all'articolo 1-bis, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 362, ai fini del parere di cui all'articolo 12, comma 5, lettera *a)*, e comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sugli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio;

*b)* le attribuzioni consultive in ordine agli aspetti regionali del coordinamento delle politiche comunitarie e, in particolare, i pareri sugli indirizzi generali e sui criteri di cui all'articolo 10, secondo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

*c)* le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale, di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine agli aspetti istituzionali e ordinamentali inerenti alla gestione del Servizio sanitario nazionale, comprese la ripartizione del fondo sanitario nazionale e la politica del personale;

*d)* le attribuzioni consultive in materia di edilizia residenziale spettanti alla Conferenza ai sensi del successivo articolo 1-ter, nonchè il parere sui piani di edilizia residenziale rimessi al CIPE, il parere sugli atti del Comitato per l'edilizia residenziale in ordine alla ripartizione dei fondi alle Regioni e il parere sui criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori destinatari dei contributi per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

*e)* le attribuzioni già spettanti alla Commissione di settore per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 novembre 1986, n. 752;

*f)* le attribuzioni consultive e di iniziativa in ordine alla politica generale dei trasporti, nonchè il parere sullo schema di piano generale e degli aggiornamenti periodici di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 245, e il parere sui criteri generali attinenti la gestione, la ristrutturazione e il finanziamento dei servizi pubblici di trasporto locale; a tal fine, nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245, le parole: «sentite le regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Conferenza Stato-Regioni, nonchè le Regioni interessate»;

*g)* le attribuzioni consultive del Consiglio nazionale dello spettacolo in ordine agli aspetti regionali delle politiche di incentivazione delle attività culturali e dei programmi di sostegno e incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

*h)* le attribuzioni consultive del Consiglio nazionale dell'artigianato in ordine alle competenze regionali e con riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea e all'esportazione, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

i) le attribuzioni consultive in ordine alle funzioni ed attività del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e sui programmi nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, quanto essi riguardino attività o beni anche di competenza regionale;

m) il parere sui criteri di attuazione della politica organica e attiva dell'impiego e sugli indirizzi di politica della occupazione e il sostegno del reddito dei lavoratori di cui all'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 1-ter.

##### *(Soppressione di organismi a partecipazione mista Stato-Regioni e relativo riordino delle funzioni)*

1. La Commissione interregionale per la programmazione economica di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il Comitato per la programmazione turistica di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, di cui alla legge 2 febbraio 1988, n. 2, sono soppressi.

2. Le attribuzioni loro conferite dalla legge, dal regolamento o da atto amministrativo e relative alle funzioni indicate dal primo comma dell'articolo 1 del presente decreto sono trasferite alla Conferenza. Ciascun atto di intesa previsto dalle attribuzioni trasferite è sostituito dal parere della Conferenza in ordine al contenuto medesimo dell'atto. Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Conferenza Stato-Regioni, convoca la Conferenza nazionale del turismo di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217.

3. Le attribuzioni non trasferite o altrimenti disciplinate ai sensi del comma precedente e del successivo articolo 1-*quater*, sono soppresse.

4. Ferme restando le competenze del Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali la Conferenza formula nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, indicazioni ed indirizzi per il coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno con gli indirizzi generali da essa espressi.

#### Art. 1-*quater*.

##### *(Designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-Regioni)*

1. Sono trasferite alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome le designazioni di componenti o rappresentanti regionali in organismi a composizione mista Stato-Regioni. Il trasferimento è escluso quando tali designazioni sono attribuite direttamente alle singole Regioni o Province autonome, oppure la partecipazione regionale è connessa, dalle disposizioni che la prevedono, all'oggetto specifico dell'atto per cui è richiesta, o ad un interesse territorialmente localizzato delle singole Regioni

o Province autonome, o quando la partecipazione è rimessa alla convocazione della regione da parte dell'organismo a composizione mista o del suo presidente.

2. Il trasferimento di cui al comma precedente comprende anche le designazioni attribuite dalle disposizioni in vigore alla Conferenza Stato-Regioni.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo:*

**Art. 4-bis.**

*(Modificazioni della composizione dei rappresentanti regionali negli organismi misti le cui attribuzioni sono in parte sostituite o integrate da quelle della Conferenza)*

In relazione al riordino delle funzioni e degli organismi di cui ai precedenti articoli 1, 1-bis e 1-ter, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 1-quater, la partecipazione dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, o di altri componenti della Giunta, in organismi a composizione mista Stato-Regioni, è sostituita da un pari numero di esperti scelti, di norma, tra funzionari delle Regioni e delle Province autonome.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1989

**106<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MURMURA**

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Zoso.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale (1891), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione)**

Su proposta del senatore Guizzi, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

#### **EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE**

**Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari (1610), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione)**

Riferisce alla Sottocommissione il senatore Guizzi, il quale rileva che gli emendamenti propongono sostanzialmente di estendere il regime del collocamento fuori ruolo e del collocamento a riposo dei professori ordinari anche ai professori associati. Dopo aver rilevato che, nonostante sia passato indenne al vaglio della Corte Costituzionale, il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 presenta taluni profili di illegittimità,

propone alla Commissione l'espressione di un parere contrario in considerazione degli effetti «a cascata» cui l'accoglimento di essi darebbe luogo.

Dopo un intervento del senatore Galeotti, che concorda col relatore, la Commissione esprime pertanto parere contrario sugli emendamenti in titolo.

**Giagu Demartini ed altri: Gestione dei porti industriali del Mezzogiorno in deroga alla disciplina del demanio marittimo e dei porti (1641)**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente Murmura, il quale rileva che il disegno di legge mira ad estendere l'attuale competenza dei consorzi di sviluppo del Mezzogiorno, comprendendovi anche funzioni e poteri di natura amministrativa analoghi a quelli attribuiti agli enti portuali, con particolare riferimento alla concessione e gestione di beni demaniali, all'amministrazione del movimento delle navi del porto, alla disciplina del lavoro portuale. Si dichiara quindi contrario al disegno di legge in titolo, evidenziando l'esigenza di modificare in modo compiuto la disciplina generale, evitando la creazione di amministrazioni straordinarie parallele.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere contrario, con le motivazioni espresse dal relatore.

**Lops ed altri: Norme per la istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita (925)**

**Busseti ed altri: Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli vergini di oliva di pregio (1697)**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione)

Su proposta del senatore Guizzi, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (1974), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore Murmura, il quale, dopo aver dato conto del provvedimento, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole, condizionato alla modifica dell'articolo 8 del decreto-legge n. 338, che pone a carico delle regioni una percentuale dei contributi inerenti alle assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.

Il senatore Galeotti osserva che l'articolo 4 del decreto-legge n. 338, del quale si chiede la conversione, stabilisce l'incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici per i titolari di pensioni che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia. Sottolinea pertanto l'esigenza di riflettere su tale articolo, in considerazione del fatto che la Corte Costituzionale, con sentenza 24 maggio 1960, n. 34, dichiarò incostituzionale l'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 1957, che conteneva una previsione analoga.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con la condizione e l'osservazione emerse nel corso del dibattito.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1989

**132<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**ANDREATTA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Foti.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

#### **IN SEDE CONSULTIVA**

**Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509-277-1434-1484-1547-1554-1604 e 1613-A)** (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge Bompiani ed altri; Pollice e Corleone; Corleone ed altri; Pecchioli ed altri; Corleone ed altri; Tedesco Tatò ed altri; Filetti ed altri)  
(Parere all'Assemblea su testo proposto dalle Commissioni riunite e su emendamenti)  
(Esame e sospensione)

Riferisce il senatore Cortese, il quale osserva, in merito al testo unificato approvato dalle Commissioni 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>, che deve ritenersi che il meccanismo di copertura di cui all'articolo 32, prevedendo alcune spese direttamente quantificate, al comma 1, e lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, sia tale da ricomprendere tutti gli interventi individuati nel provvedimento. Quanto agli emendamenti presentati all'Assemblea e riferibili agli articoli da 1 a 9, osserva che alcuni di essi potrebbero presentare problemi relativamente alla quantificazione degli oneri ed alla copertura.

Il sottosegretario Foti manifesta la contrarietà del Governo agli emendamenti 1.6, 1.11, 1.10, 1.0.2, 2.3, 2.4, 2.11, 5.15, 5.16, 5.19 e 9.21 a causa degli oneri da essi derivanti.

Ad avviso del presidente Andreatta in realtà è difficile rilevare la mancanza di copertura per molti emendamenti, stante il fatto che in complesso vi è una sovrabbondanza di mezzi per gli interventi del Fondo di

cui all'articolo 26. In realtà sarebbe opportuno semmai raccomandare all'Assemblea di riferire tutti gli interventi al Fondo in questione, al quale dovrebbe essere indirizzata la maggiore quantità possibile di risorse finanziarie. Sarebbe poi opportuno riferire la copertura al 1990 e seguenti, dato che di fatto il provvedimento difficilmente potrà divenire operativo nell'anno in corso.

Conclusivamente la Sottocommissione conviene di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.11, 2.4, 2.11, 5.19 e 9.21 che, prefigurando un nuovo organismo di lotta contro la droga, stabiliscono anche misure in materia di personale senza definire i relativi costi.

La Sottocommissione è altresì contraria all'emendamento 5.15, che sopprime il comma dell'articolo 5 relativo alla quantificazione dell'onere dell'articolo stesso.

Quanto all'emendamento 1.10 la Sottocommissione è favorevole a condizione che venga definita la misura massima dell'onere per le spese in esso previste, che dovrebbero essere fatte gravare sul Fondo di cui all'articolo 26. Analogamente il parere è favorevole sull'emendamento 2.3 a condizione che gli oneri vengano riferiti al medesimo fondo.

La Sottocommissione conferisce infine mandato al senatore Azzarà di trasmettere un parere nei termini sopra descritti all'Assemblea, rinviando l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli successivi al 9.

**Rumor ed altri: Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville Venete (1478)**

(Parere alla 7ª Commissione su testo proposto dalla Commissione e su emendamenti)

Riferisce favorevolmente sul testo della Commissione e sull'emendamento a firma Spitella relativo alla copertura il senatore Cortese.

Il sottosegretario Foti si dichiara favorevole al provvedimento ad eccezione della possibilità di utilizzare lo stanziamento 1989 del fondo speciale relativo agli interventi per il potenziamento dell'attività di restauro ed altro.

Dopo l'espressione di avviso favorevole del senatore Sposetti, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

*(La seduta è sospesa alle ore 10 e riprende alle ore 16,25).*

**Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509-277-1434-1484-1547-1554-1604 e 1613-A) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge Bompiani ed altri; Pollice e Corleone; Corleone ed altri; Pecchioli ed altri; Corleone ed altri; Tedesco Tatò ed altri; Filetti ed altri)**

(Parere all'Assemblea su testo proposto dalle Commissioni riunite e su emendamenti)  
(Ripresa dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, in relazione agli articoli successivi al 9 e d'iniziativa non governativa.

Quanto agli emendamenti 22.11 e 22.12, il sottosegretario Foti si dichiara

contrario, mentre la Sottocommissione concorda di esprimere osservazioni in merito al fatto che la destinazione del provento delle confische ad altre finalizzazioni fa mancare risorse per le finalità complessive del disegno di legge.

Quanto all'emendamento 23.7 si conviene di esprimere parere contrario in quanto occorre quantificare gli oneri che verrebbero posti a carico della istituenda agenzia per le spese di informazione.

Relativamente all'emendamento 23.4, la Sottocommissione subordina l'espressione di parere favorevole alla condizione che vengano quantificati gli oneri e definito l'impatto finanziario nell'ambito della somma globalmente stanziata dall'articolo 32, per quanto riguarda il costo del collocamento fuori ruolo dei docenti. Avviso contrario esprime poi sull'emendamento 23.16, il cui onere dovrebbe trovare collocazione all'interno di quelli riferiti al Ministero della pubblica istruzione.

Quanto all'emendamento 23.0.1, la Commissione esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, poichè per la copertura viene utilizzata una voce di fondo speciale, relativa agli ulteriori finanziamenti per la lotta alle tossicodipendenze, che non può essere utilizzata se non viene contemporaneamente attivata la corrispondente voce di fondo speciale negativo concernente l'aumento delle accise per superalcolici e tabacchi.

La Sottocommissione esprime poi la propria contrarietà agli emendamenti 23.0.2 e 23.0.3, per i quali non è prevista la relativa quantificazione degli oneri.

Quanto all'emendamento 24.10, il sottosegretario Foti manifesta la contrarietà del Governo, mentre ad avviso del senatore Sposetti e del presidente Andreatta non vi sono motivi di contrarietà, così come per l'emendamento 24.11, che si limita a concedere una facoltà.

La Sottocommissione esprime invece parere contrario ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento sugli emendamenti 25.3 e 25.31, l'ultimo dei quali non prevede la clausola di copertura, che invece è prevista dal primo, utilizzando la voce di fondo speciale già sopra citata collegata all'accantonamento di fondo negativo. In ogni caso gli emendamenti, che mirano ad istituire forme di intervento a sostegno delle famiglie dei tossicodipendenti, destinano una quota sproporzionata di fondi a tali finalità rispetto a quelle generali del disegno di legge.

Analogamente parere contrario, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, risulta espresso sugli emendamenti 25.2, 25.27 e 25.9, che provocano oneri a carico del sistema previdenziale.

La Sottocommissione non ritiene di dover avanzare osservazioni, malgrado l'avviso contrario manifestato dal rappresentante del Governo, sull'emendamento 25.15, in tema di indennità professionale agli esperti. Non ritiene altresì di dover esprimere avviso contrario sugli emendamenti 26.1, 26.6, 26.7 e 28.0.1, che definiscono quote di riserva per specifiche finalità, a valere sul fondo di cui all'articolo 26, pur osservando che la prefissione di quote di riserva crea inopportune rigidità che potrebbero provocare la necessità di un futuro rifinanziamento degli interventi disposti nel provvedimento.

La Sottocommissione esprime infine parere contrario, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, agli emendamenti 32.2, 32.3 e 32.4 che

trovano copertura nella già citata voce di fondo speciale collegata ad accantonamento negativo.

Per quanto concerne gli emendamenti presentati dal Governo, il presidente Andreatta propone di accantonarli, stante il fatto che la loro formulazione attuale necessita di essere rivista per superare le perplessità tecniche per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,25.*

---

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria (1897): *rinvio dell'emissione del parere;*

RUFFINO ed altri. - Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016): *rinvio dell'emissione del parere;*

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

LOPS. - Norme per la istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita (925): *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti;*

BUSSETTI ed altri. - Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii vergini di oliva di pregio (1697): *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti;*

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (1974), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Bernardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (1974), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni (1894): *parere favorevole con osservazioni;*

Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895): *parere favorevole con osservazioni.*

**GIUNTA****per gli affari delle Comunità europee****Comitato pareri**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1989

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Zecchino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 9ª Commissione:*

Norme per l'istituzione del marchio di qualità dell'olio d'oliva destinato alla vendita (925), d'iniziativa dei senatori Lops ed altri: *parere favorevole con osservazioni.*

*alla 10ª Commissione:*

Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477 (1837), d'iniziativa dei senatori Mancia ed altri;

Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, sua rimozione e smaltimento, e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE (1855), d'iniziativa dei senatori Cuminetti ed altri: *parere favorevole con osservazioni.*

---

**ERRATA CORRIGE**

Nel 413º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di martedì 28 novembre 1989, in riferimento alla seduta in pari data della Commissione parlamentare per le questioni regionali, a pag. 15 del resoconto, undicesima riga, le parole «decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279» sono sostituite dalle parole «decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338».

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**  
**e**  
**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**  
**riunite**

*Giovedì 30 novembre 1989, ore 8,30*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla politica degli aiuti alle imprese:  
audizione di Leon Brittan, commissario della CEE per la concorrenza.

---

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 30 novembre 1989, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni (1894) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).

*In sede redigente*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe e pene pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo (derivante dallo stralcio dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria deliberato dall'Assemblea il 5 ottobre) (1892-bis) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria (1897) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).
- RUFFINO ed altri. - Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340).

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 30 novembre 1989, ore 9*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BO ed altri. - Provvidenze urgenti a favore della libera Università degli studi di Urbino (740).
- Università non statali legalmente riconosciute (1300).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari (1610) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per il parere al Governo sulle norme delegate relative al  
nuovo codice di procedura penale**

*Giovedì 30 novembre 1989, ore 15*

Seguito esame dei problemi relativi alla decretazione d'urgenza in materia di giustizia penale alla stregua dell'articolo 7 della legge delega.